

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DATA	Programma di riferimento	CONTROPARTE	PROGETTO	IMPORTO
04/10/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Comune di Campi Bisenzio (FI)	Restauro della Rocca Strozzi	€ 600.000,00
05/10/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Direzione Regionale BB. CC. PP. LOMBARDIA	Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica - Capo di Ponte Brescia	€ 1.000.000,00
10/10/2011	Progettazione autonoma 2011	Archivio di Stato di Verona	Restauro e Digitalizzazione del Patrimonio conservato nell'Archivio di Stato di Verona	€ 350.000,00
17/10/2011	Progettazione autonoma 2011	FSCRE.IT Fondazioni per le scienze religiose Giovanni XXIII	In Cristo. Scambio di capolavori dell'arte e della fede tra Firenze e Mosca.	€ 350.000,00
19/10/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Direzione regionale BB. CC. PP. Piemonte	Castello Moncalieri	€ 1.300.000,00
19/10/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	FONDAZIONE SAN MICHELE ONLUS	Cabina di Regia del Sistema territoriale per i Beni Culturali Ecclesiastici e le Attività Culturali della Provincia di Cuneo	€ 300.000,00
20/10/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Provveditorato OO. PP. Puglia e Basilicata	Taranto Chiesa San Domenico (Città Vecchia)	€ 500.000,00
25/10/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Ente Pontificia Basilica di S. Nicola	Basilica di San Nicola	€ 900.000,00
27/10/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Comune di Arzachena	Parco Archeologico Capichera	€ 1.000.000,00
02/11/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia	Valorizzazione e restauro di Aree Archeologiche di Ascoli Satriano	€ 1.000.000,00
07/11/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della EMILIA ROMAGNA	Ex Convento Annunziata - SAN MAMOLO	€ 3.000.000,00
10/11/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Comune di Massarosa	Area Archeologica di Massaciuccoli - Terzo Lotto	€ 300.000,00
14/11/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	MAV - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA Provveditorato Interregionale alle OO.PP. del Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige	Venezia Chiesa di San Sirovestro	€ 1.000.000,00
14/11/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Direzione Regionale della Toscana	Area Archeologica Roselle	€ 800.000,00
17/11/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Provvtto OO.PP. Lazio Abruzzo e Sardegna	Chiesa di Santa Cecilia in Trastevere Roma: lavori di manutenzione e risanamento facciata principale e rettona	€ 450.000,00
18/11/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Direzione Regionale BB. CC. PP. Sardegna	Aree Archeologiche Tharros e Monte Prama - Interventi urgenti	€ 700.000,00
18/11/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Direzione Regionale BB. CC. PP. Sardegna	Area Archeologica di Nora (interventi urgenti ai fini di inserimento lista UNESCO del sito Inerario dei Fenici) - Completamento Restauro pavimenti Musivi	€ 500.000,00
21/11/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Provincia di Oristano	Phoenix - Parco Archeologico del Golfo dei Fenici	€ 800.000,00
22/11/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Fondazione Pianura Bresciana	Langobardia Fertili	€ 300.000,00
23/11/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Regione Lombardia	Recupero e Valorizzazione del corpo centrale della Villa Reale di Monza	€ 1.500.000,00
24/11/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Istituto ISCR	Realizzazione presso gli ISCR del centro di diagnostica multispettrale di controllo non distruttivo.	€ 540.000,00
24/11/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio	Valorizzazione delle ville imperiali dell'aniene e dell'area sublacenze	€ 1.000.000,00
24/11/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio	Villa Adriana - Recupero e valorizzazione della cosiddetta palestra Valle di Tempe	€ 1.000.000,00
24/11/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Fondazione Teatro San Carlo di Napoli	Teatro San Carlo Patrimonio e Immagine nel Mondo	€ 2.300.000,00
28/11/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Commissario straordinario per l'Area Archeologica di Roma e Ostia Antica	Riqualificazione Naturalistica Patrimonio Archeologico Monumentale degli Ambienti Fronte Tevere per la riconnessione Area quale Porto di Roma	€ 1.000.000,00
06/12/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Soprintendenza Speciale Polo Museale di Roma	Dieci Grandi Mostre	€ 300.000,00
14/12/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Ente Provincia Napoletana del SS Cuore di Gesù dell'Ordine dei Frati Minori	Complesso Monumentale di S. Chiara Vergine in Napoli. Chiostro maiolicato, restauro ambulacri e del loggiato	€ 500.000,00
14/12/2011	Convenzione P.I. 2004	Provincia di Lecce	Barocco Lecce (utilizzo economie)	€ 1.387.444,01
14/12/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Comune di Bosco Marengo	Restauro Cappelle e Chiesa di Santa Croce al Bosco Marengo	€ 600.000,00
14/12/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Direzione Regionale delle Marche	Palazzo Ducale - Urbino	€ 600.000,00
14/12/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Direzione Regionale delle Marche	Palazzo Nolfi	€ 500.000,00
19/12/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Diocesi di Porto Santa Rufina di Roma	Consolidamento e ristrutturazione Chiesa Sacri Cuore di Gesù e Maria Diocesi di Porto Rufina	€ 300.000,00
21/12/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Soprintendenza speciale di Polo Museale Roma	Lavori di qualificazione e restauro della decorazione della cupola Berniniana-Chiesa di Sant'Andrea al Quirinale	€ 800.000,00
21/12/2011	Convenzione D.I. 01/12/2009	Soprintendenza speciale di Polo Museale Roma	Lavori di restauro del soffitto ligneo dipinto e della tela centrale (sec. XVIII) - Chiesa di Santa Lucia della Tinta	€ 165.000,00

Nell'ambito della progettazione autonoma di Arcus e nei suoi obiettivi di sviluppo di programmi per la conservazione e la valorizzazione di particolari patrimoni librari rari e di pregio, si segnala la deliberazione di un finanziamento pari a € 200.000,00 a favore della Biblioteca Comunale di Siena, per il progetto "Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena: biblioteca digitale". Il progetto prevede la creazione di una biblioteca digitale nell'ambito della Biblioteca Comunale degli Intronati, intesa a salvaguardarne e valorizzarne il patrimonio, e dispone parallelamente attività collaterali volte all'adeguamento delle strutture e delle infrastrutture di conservazione esistenti. Sono inoltre previste azioni di comunicazione che daranno grande risalto all'azione di Arcus.

Sono state concluse, infine, le attività previste per la sperimentazione delle "Linee Guida per la costituzione e gestione dei parchi archeologici", condotte da Arcus in collaborazione con la Società Civita ed in coordinamento con la Commissione istituita con D.M. 20 gennaio 2010 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali. I risultati del lavoro saranno analizzati e presentati nelle sedi opportune per valutare le azioni da proporre e da concordare con l'azionista di riferimento.

A completamento della presente relazione si allega la seguente documentazione:

- Normativa di riferimento;
- Atto costitutivo di Arcus Spa;
- Statuto di Arcus Spa;
- Atto di Indirizzo 2010 (Programmazione biennio 2011-2012)
- Decreti Interministeriali citati

IL MINISTRO



18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI**MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI****DECRETO 24 settembre 2008, n. 182.**

Disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture.

**IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 41, 42 e 43, recanti istituzione, attribuzioni, aree funzionali e ordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché gli articoli 52, 53 e 54, recanti attribuzioni, aree funzionali e ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto l'articolo 10, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128, che ha autorizzato il Ministro per i beni e le attività culturali a costituire una società per azioni denominata «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus S.p.a.»;

Visto l'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali e che con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con note n. 14868 dell'8 agosto 2008 e n. 16772 del 17 settembre 2008;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.**Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a partire dal programma degli interventi per l'anno 2008.

2. I criteri e le modalità di cui al comma 1 si applicano altresì agli interventi, da finanziare con le risorse relative all'anno 2007, non ancora programmati.

Art. 2.**Individuazione degli stanziamenti****1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno:**

a) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individua, con proprio decreto, gli stanziamenti previsti per le infrastrutture per i quali va calcolata l'aliquota del tre per cento da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individua, con proprio decreto, gli ulteriori stanziamenti previsti per infrastrutture iscritti in stati di previsione diversi da quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

quali va parimenti calcolata l'aliquota del tre per cento da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali, ai sensi del predetto articolo 60, comma 4.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma approvato con il decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 3.

Programma degli interventi

1. Gli interventi ammessi al finanziamento sono inclusi in un apposito programma annuale, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'esito del procedimento di cui all'articolo 4.

2. Ai fini della predisposizione del programma di interventi annuale di cui al comma 1, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati gli obiettivi di prioritario interesse ed i criteri per la selezione degli interventi nell'ambito delle seguenti finalità:

a) promuovere interventi di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale statale, non statale e religioso, attraverso azioni od interventi in relazione all'incidenza delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili;

b) assicurare interventi di ripristino e tutela paesaggistica finalizzati alla salvaguardia e conservazione degli aspetti e caratteri peculiari del paesaggio, così come individuati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in relazione alle trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture nel contesto di riferimento, in misura non inferiore al trenta per cento delle risorse disponibili;

c) promuovere altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, in misura non superiore al venti per cento delle risorse disponibili;

d) assicurare idonee forme di compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati per l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie.

Art. 4.

Predisposizione delle proposte

1. Al fine della predisposizione del programma di cui all'articolo 3, entro il 30 aprile di ciascun anno, la Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure del Ministero per i beni e le attività culturali, acquisite le proposte dalle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, la compe-

tente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le persone giuridiche pubbliche e private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, trasmettono le proposte di interventi di rispettiva competenza ad Arcus S.p.a. che provvede agli adempimenti di cui al comma 4.

2. Ai fini della valutazione della proposta per la selezione degli interventi da ammettere al finanziamento, il soggetto proponente allega la relativa documentazione istruttoria consistente in una puntuale relazione per ciascun intervento proposto ed in uno schema riepilogativo complessivo. La predetta documentazione dà conto delle caratteristiche di ciascuna proposta e della coerenza con le finalità indicate nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2, in modo da consentire di evidenziare per ciascuna proposta gli elementi di concreta fattibilità tecnica ed economica, sulla base di costi previamente documentati e congruamente definiti, ed i risultati attesi. Dalla predetta documentazione deve emergere, altresì, ogni eventuale possibile integrazione o connessione con proposte già presentate o interventi in corso di realizzazione.

3. La documentazione istruttoria, relativa alle proposte inoltrate e pervenute alla società Arcus S.p.a., è redatta utilizzando modelli informativi sulla base di una scheda resa accessibile sul sito internet di Arcus S.p.a. e su quello del Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Al fine di assicurare la omogenea verificabilità delle proposte e garantire l'organica armonizzazione delle stesse, anche evitando possibili duplicazioni o sovrapposizioni di interventi, Arcus S.p.a. provvede alla raccolta di tutte le proposte presentate ed alla relativa istruttoria, per il profilo finanziario, tecnico-economico ed organizzativo, da ultimare e trasmettere entro il 31 maggio alle Direzioni generali di cui al comma 5 al fine delle valutazioni di competenza per la selezione degli interventi.

5. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure del Ministero per i beni e le attività culturali e la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvedono alla motivata selezione degli interventi nel rispetto degli obiettivi e dei criteri fissati con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, viene approvato il programma contenente l'elenco di interventi finanziabili. Il programma è annualmente aggiornato, tenuto conto della durata pluriennale degli interventi inclusi.

6. Limitatamente al programma degli interventi per l'anno 2008 ed agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, le scadenze di cui all'articolo 3, comma 2, ed al comma 1 del presente articolo sono fissate al

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

30 novembre 2008, le scadenze di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono fissate, rispettivamente, al 15 dicembre ed al 31 dicembre 2008.

Art. 5.

Accesso agli atti e trasparenza

1. Le proposte raccolte da Arcus S.p.a. sono consultabili da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, nei termini e con le modalità definiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Resta salva la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e delle esigenze di riservatezza di interessi commerciali o industriali dei soggetti presentatori.

2. Le proposte ed i relativi atti istruttori sono resi consultabili sul sito internet della società Arcus S.p.a. dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Sul sito internet di Arcus S.p.a. sono resi disponibili:

a) la scheda, corredata di ogni utile nota esplicativa, per la presentazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, delle proposte da parte dei soggetti interessati; la scheda è articolata in più sezioni a seconda della tipologia di iniziativa;

b) il presente regolamento ed eventuali modifiche, integrazioni, note esplicative o interpretative, nonché altri atti comunque rilevanti;

c) l'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2;

d) l'indicazione delle somme rese disponibili ai sensi dell'articolo 2 ovvero comunque rivenienti dalle annualità pregresse;

e) l'illustrazione delle modalità istruttorie compresa l'indicazione dei tempi prescritti, il nominativo del responsabile delle istruttorie e del funzionario incaricato di fornire chiarimenti ed informazioni;

f) il repertorio, periodicamente aggiornato, di tutte le proposte presentate nei precedenti diciotto mesi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, recante l'esatta denominazione del soggetto richiedente, la denominazione della proposta, l'importo totale dell'iniziativa e quello richiesto per il finanziamento, l'eventuale finanziamento già intervenuto;

g) lo stato di avanzamento di tutti gli interventi già finanziati.

Art. 6.

Modalità per la realizzazione degli interventi

1. Per conseguire obiettivi di maggiore economicità, efficienza ed efficacia del processo realizzativo degli interventi inclusi nel programma annuale di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere affidati alla società Arcus S.p.a. i compiti e le attività necessari perché essa assicuri, in conformità con gli scopi statuari, il sostegno, la promozione, nonché l'assistenza tecnica e finan-

ziaria relativi alle diverse proposte ed iniziative ammesse al finanziamento, ferme restando le competenze delle Amministrazioni pubbliche in materia di progettazione ed esecuzione di opere, lavori pubblici, tutela, manutenzione e restauro di beni culturali.

2. Nello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 1, Arcus S.p.a. provvede in particolare a:

a) segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti, ostacoli o ritardi nell'attuazione degli interventi, nonché quegli interventi per i quali fossero venuti meno i requisiti di attualità o le condizioni di fattibilità, per l'assunzione delle opportune iniziative correttive di riprogrammazione o di rimodulazione degli interventi. Analogamente dovrà procedere qualora l'attività di competenza abbia raggiunto i suoi scopi;

b) assicurare un continuo flusso di dati informativi verso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le attività culturali, anche al fine della valutazione delle modalità di impiego dei finanziamenti pubblici, nonché degli obiettivi conseguiti con gli interventi realizzati;

c) adottare tutte le misure più appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei tempi e dei costi nell'esecuzione delle proprie attività;

d) consentire ed agevolare il concreto espletamento delle verifiche disposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero per i beni e le attività culturali nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, nonché conformarsi alle prescrizioni eventualmente date all'esito dell'esercizio di tali poteri;

e) fornire gratuitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero per i beni e le attività culturali la collaborazione e la documentazione necessarie per l'espletamento delle attività di vigilanza e per le eventuali verifiche di cantiere.

3. La società Arcus S.p.a. assicura, riferendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero per i beni e le attività culturali sui risultati dei riscontri eseguiti, il controllo e il monitoraggio costante sullo stato di realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento al fine di verificare l'esatto adempimento delle condizioni e degli obblighi richiesti.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento, Arcus S.p.a. può chiedere al Ministero per i beni e le attività culturali l'avvio del procedimento di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volto a disporre l'utilizzo mediante attualizzazione dei contributi pluriennali individuati ai sensi dell'articolo 2. Il Ministero per i beni e le attività culturali

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

attiva la relativa procedura in conformità con quanto stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Arcus S.p.a. è autorizzata, ottenuta la concessione al termine della procedura di cui al comma 1, a contrarre mutui e ad effettuare operazioni finanziarie a valere sui contributi pluriennali, secondo le modalità stabilite dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo esperimento di gara per l'individuazione dell'istituto finanziatore.

3. Al pagamento dei lavori relativi agli interventi previsti dal programma di cui all'articolo 3 provvede Arcus S.p.a. a seguito dell'emissione da parte del soggetto aggiudicatario delle certificazioni di legge.

Art. 8.

Controllo e vigilanza

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni e le attività culturali esercitano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, il controllo e la vigilanza sulle attività svolte dalla Arcus S.p.a. ai sensi del presente regolamento.

Art. 9.

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie per gli stessi appositamente assegnate, secondo i criteri e le modalità di cui al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 settembre 2008

*Il Ministro per i beni
e le attività culturali*
BONDI

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
MATTEOLI

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con fun-

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

zioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il testo degli articoli 41, 42, 43, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:

«Art. 41 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). — 1. È istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilità.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché del Dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.»

«Art. 42 (Aree funzionali). — 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;

b) edilizia residenziale: aree urbane;

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;

d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;

d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane.

2. Il Ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.»

«Art. 43 (Ordinamento). — 1. Il Ministero si articola in Dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo.

2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, nei limiti di posti di funzione individuati dalla pianta organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 è ridotta di due unità.

2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto dell'art. 11.

2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale non più di dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni S.I.I.T. è articolato in due settori relativi, rispettivamente, all'area infrastrutture e all'area trasporti, a ciascuno dei quali è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo è preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attività di servizio.

2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su base convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo e gestionale alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali anche ad ordinamento autonomo, nonché ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti.

2-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede alla struttura organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla loro articolazione territoriale, secondo il criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture e dei corrispondenti bacini di utenza, utilizzando prioritariamente il personale assegnato agli altri uffici, anche al fine di incrementare la qualità delle funzioni e delle attività rese nei confronti dei singoli, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli enti territoriali.

2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-quinquies sono soppresse le strutture periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici.

2-septies. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

a) alla riorganizzazione del Ministero;

b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici.»

«Art. 52 (Attribuzioni). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli arti-

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

coli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.»

«Art. 53 (Aree funzionali). — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.»

«Art. 54 (Ordinamento). — 1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.»

— Il testo dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento ordinario n. 300 alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, è il seguente:

«376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, Vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.

377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni».

— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114; la legge di conversione 14 luglio 2008, n. 121, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2008, n. 164.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 291 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2007.

— Il testo dell'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante «Disposizioni sui beni culturali», pubblicato nel supplemento ordinario n. 243 alla *Gazzetta Ufficiale* 17 ottobre 1997, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128, è il seguente:

«Art. 10 (Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.) — 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.», di seguito denominata «Società», con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse.

3. Il capitale sociale è di 8.000.000 di euro ed è sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Società possono partecipare altresì le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Società può contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote già preordinate come limiti di impegno, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovrà in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Società medesima.

5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Società provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attività istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.

6. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7. Il collegio sindacale della Società, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società.

9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, è il seguente:

«Art. 60 (*Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo*). — 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge nonché le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.

2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate.

3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché quelle di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive.

4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.

5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonché per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attività previste dalle stesse convenzioni».

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45.

Nota agli articoli 1 e 2:

— Per il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

Nota all'art. 7:

— Il testo del comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2003, n. 299, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è il seguente:

«177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare.»

08G0205

L. 8-10-1997 n. 352
Disposizioni sui beni culturali.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 ottobre 1997, n. 243, S.O.

10. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa», di seguito denominata «Società», con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse.

3. Il capitale sociale è di 8.000.000 di euro ed è sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Società possono partecipare altresì le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Società può contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote già preordinate come limiti di impegno, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovrà in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Società medesima.

5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Società provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attività istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.

6. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività

culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ⁽³⁹⁾.

7. Il collegio sindacale della Società, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società.

9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽⁴⁰⁾.

(39) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 22 marzo 2004, n. 72.

(40) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 16 ottobre 2003, n. 291, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

L. 16-10-2003 n. 291

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a..

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 2003, n. 252.

1. Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali, dello sport, dell'università e della ricerca.

1. È autorizzata la spesa di 53.229.000 euro per l'anno 2003, di 48.679.000 euro per l'anno 2004 e di 51.629.000 euro per l'anno 2005 per gli interventi di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per le finalità, con gli importi e in favore dei soggetti ivi indicati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a euro 2.500.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, quanto a euro 53.229.000 per l'anno 2003, a euro 46.179.000 per l'anno 2004 e a euro 51.629.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a euro 1.850.000 per l'anno 2003 e a euro 1.600.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a euro 6.550.000 per l'anno 2003, a euro 5.800.000 per l'anno 2004 e a euro 4.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a euro 5.450.000 per l'anno 2003, a euro 4.250.000 per l'anno 2004 e a euro 3.250.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) quanto a euro 32.779.000 per l'anno 2003, a euro 30.029.000 per l'anno 2004 e a euro 37.779.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

e) quanto a euro 5.850.000 per l'anno 2003 e a euro 3.750.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

f) quanto a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa.

1. ⁽²⁾.

(2) Sostituisce l'art. 10, L. 8 ottobre 1997, n. 352.

3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

- **ATTO COSTITUTIVO** di Arcus S.p.A.
- **STATUTO** di Arcus S.p.A.

N. 42082 di Repertorio N. 7369 di Raccolta
**COSTITUZIONE DELLA
"SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E
DELLO SPETTACOLO - ARCUS SpA",
con unico Azionista
con sede in Roma.
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno sedici febbraio duemilaquattro
16.02.2004

In Milano, presso "LA TRIENNALE DI MILANO", Palazzo dell'Arte, Viale
Alemagna n.6.

Davanti a me Dr. ENRICO BELLEZZA, Notaio in Milano, iscritto presso il
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e
Varese, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi il richiedente, che ha i
requisiti di Legge, come mi dichiara, con il mio consenso espressamente
rinunziato,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

On.le Prof. Giuliano Urbani, nato a Perugia il giorno 9 giugno 1937, Ministro
della Repubblica Italiana, il quale dichiara di intervenire al presente atto non
in proprio ma unicamente ed esclusivamente quale Ministro della Repubblica
Italiana, titolare del Ministero per i beni e le attività culturali, con sede in
Roma, via del Collegio Romano n.27, codice fiscale 80188210589
in esecuzione ed avendone i poteri in forza dell'articolo 10 della legge 8
ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre
2003, n. 291.

Il medesimo, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono
certo, mi richiede di ricevere il presente atto in virtù del quale

STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1)

1. In esecuzione ed in forza del disposto dell'articolo 10 della legge 8
ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre
2003, n. 291, viene costituita una società per azioni con la denominazione
sociale di

**"Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS
SpA",**

le cui azioni sono state interamente sottoscritte dal Ministero dell'economia
e delle finanze, con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 97, codice fiscale
80415740580.

La Società potrà far uso della denominazione abbreviata di "ARCUS SpA".

Articolo 2)

1. La Società, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 8 ottobre
1997, n.352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n.
291, ha per oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico -
economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento
per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e
di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel
rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

2. La Società, fornisce, altresì, assistenza tecnica e finanziaria ad iniziative
finalizzate:

a) alla predisposizione di progetti per il restauro, il recupero e la migliore

NOTT. ENRICO BELLEZZA - NOTAIO

20121 MILANO - CORSO VENEZIA, 18 - TEL. 02/771112.1 ISDN - FAX 02/771112.07

fruizione dei beni culturali, ivi comprese attività di studio, ricerca e analisi tecniche, organizzative, economiche e finanziarie volte alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi sui beni culturali da parte di soggetti pubblici e privati;

b) alla tutela paesaggistica e dei beni culturali attraverso azioni e/o interventi volti a mitigare l'impatto delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento;

c) alla conservazione e restauro di beni culturali di cui sia opportuna una particolare cura in ragione della compromissione dovuta alla presenza di infrastrutture esistenti;

d) alla esecuzione di campagne di scavi, ovvero di indagini preventive volte ad accertare la presenza di reperti archeologici in sede di realizzazione di infrastrutture strategiche;

e) al sostegno della programmazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi nel settore dei beni culturali;

f) alla promozione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali ed in quello dello spettacolo.

3. per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Società si avvale delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La Società può essere, altresì, destinataria di finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato e di altri enti e soggetti pubblici e privati, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni.

4. La Società può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

5. La Società può, altresì, compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché delle altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

Articolo 3)

La Società ha sede in Roma.

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, il richiedente si dichiara che l'indirizzo della sede sociale è attualmente stabilito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, sito in Via del Collegio Romano, n.27.

L'assemblea dei soci potrà istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, succursali, agenzie, sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze.

Articolo 4)

Il capitale sociale è di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e centesimi zero), rappresentato da numero 8.000 (ottomila) azioni ordinarie nominative del